

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BRANCA, GALANTE GARRONE, MAFFIOLETTI, VENANZI, VIVIANI, FERRALASCO e MANCINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come la attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti sugli atti del Governo sia regolata dall'articolo 100 della Costituzione. Tale norma non è fra quelle che riguardano la amministrazione della giustizia, ma disciplina invece le funzioni di controllo della Corte dei conti — come quelle consultive del Consiglio di Stato — disponendo in particolare che la legge ordinaria debba assicurare l'indipendenza dei due organi nei confronti dell'esecutivo.

La disciplina costituzionale è rivolta a stabilire, come recita l'articolo 100, che sia garantita per legge l'indipendenza « dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo ».

In tale quadro, l'organo di controllo è posto in una posizione di autonomia, regolata da legge ordinaria, in base ad una previsione costituzionale diversa da quella riguardante l'attività giurisdizionale, che ha specifica e separata collocazione nel nostro ordinamento.

L'interpretazione delle norme costituzionali non potrebbe dunque far ritenere che l'attività di controllo della Corte dei conti, anche se si svolge con fasi simili ad un contraddittorio, dia luogo ad un giudizio, in senso tecnico o sostanziale. Nè si potrebbe sostenere che la Corte dei conti svolge funzioni di giudice quando procede al controllo sugli atti del Governo.

Diversa è la natura stessa delle pronunce emesse in sede di controllo da quelle adottate dalle sezioni giurisdizionali della stessa Corte in base all'articolo 103 della Costituzione. Le pronunce emesse in sede di controllo, per di più, non sono suscettibili di impugnazione avanti alla Corte di cassazione, proprio perchè non sono decisioni in senso giurisdizionale.

Ciò è confermato dalla circostanza che l'atto sottoposto a controllo può essere ritenuto illegittimo in sede giudiziaria, anche quando la Corte dei conti lo abbia registrato senza muovere alcun rilievo; e, reciprocamente, l'atto registrato con riserva può es-

sere in sede giudiziaria ritenuto esente da vizi di legittimità.

Ove le norme costituzionali — e quelle ordinarie ad esse collegate — venissero diversamente interpretate, si verrebbe a stravolgere l'attuale sistema dei controlli che prevede, per gli atti di cui la Corte dei conti rifiuta la registrazione, che il Governo possa ordinarla « con riserva ». Con questo mezzo, l'esecutivo assume la responsabilità dell'esecuzione dell'atto, superando le obiezioni della Corte dei conti. In tal caso non può risolversi la questione se non nell'esame e nell'eventuale voto del Parlamento, al quale i provvedimenti registrati con riserva debbono essere immediatamente inviati.

La preminente esigenza di rendere possibile il pronto intervento del Parlamento per risolvere il conflitto non può essere sacrificata. Ciò potrebbe tuttavia verificarsi se la Corte dei conti fosse legittimata a rimettere alla Corte costituzionale il caso che ha determinato il conflitto, sotto il profilo di una asserita incostituzionalità della legge in base al quale è stato adottato l'atto del Governo sottoposto al suo controllo. Ma, come si è già detto, tale rinvio priverebbe il Parlamento del suo potere di sindacato politico, disciplinato da apposita normativa nei Regolamenti delle due Camere. In secondo luogo, verrebbe snaturata la funzione specifica dei controlli, assimilati, così, in evidente con-

trasto sia con l'articolo 100 che con l'articolo 103 della Costituzione, ad atti giurisdizionali.

Questi rilievi di carattere politico-giuridico impediscono di aderire alla parte motiva della sentenza emessa dalla Corte costituzionale 12 (18) novembre 1976, n. 226, motivazione con cui si riconosce all'organo di controllo il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale, mentre si ammette contemporaneamente che lo svolgimento di tale attività « non ha natura propriamente giurisdizionale ».

Si rende anzi necessario chiarire con legge costituzionale che, nell'esercizio dei poteri di controllo preventivo e successivo, non possono essere sollevate questioni di legittimità costituzionale, riguardando tale precisazione tutti gli organi che esercitano funzioni di controllo sugli atti di qualsiasi tipo e natura giuridica, con speciale riguardo a quelli che provengono dal Governo o dalle Regioni.

La nuova normativa costituzionale — che sottoponiamo alla valutazione del Senato — si pone in armonia con il sistema dettato dalla Costituzione della Repubblica ed è opportunamente collocabile, in via aggiuntiva, nel testo della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Nell'esercizio dei poteri di controllo preventivo o successivo, previsti dagli articoli 100, 125 e 130 della Costituzione, nonché da altre norme costituzionali o di legge ordinaria, non si possono sollevare questioni di legittimità costituzionale ».